REGOLAMENTO (CEE) N. 3486/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che proroga l'applicazione del regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 435/80 è limitata al 31 dicembre 1980, data presunta di entrata in vigore della seconda convenzione ACP-CEE e della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ;

considerando che la convenzione e la decisione entreranno in vigore a tale data ; che è pertanto opportuno prorogare l'applicabilità del regolameto (CEE) n. 435/80 per tutta la durata della convenzione e della decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 435/80, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 28 febbraio 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.